



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 262 del 16 DIC. 2011

OGGETTO: Modificazione ed integrazione del Regolamento di Organizzazione del Servizio di Polizia Provinciale: art.34 e artt. dal 74 al 113 del titolo VII.

L'anno Duemilaundici, il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita

la Giunta Provinciale con

l'intervento di:

PRESENTE

1) <i>Presidente</i>	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2) <i>Assessore</i>	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>Si</u>
3) <i>Assessore</i>	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4) <i>Assessore</i>	Dott. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
5) <i>Assessore</i>	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>Si</u>
6) <i>Assessore</i>	^{Dott.} Sig. Carmelo	TORRE	<u>No</u>
7) <i>Assessore</i>	L. it. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
8) <i>Assessore</i>	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>No</u>
9) <i>Assessore</i>	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>No</u>
10) <i>Assessore</i>	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11) <i>Assessore</i>	Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12) <i>Assessore</i>	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>No</u>
13) <i>Assessore</i>	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14) <i>Assessore</i>	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e inizia i

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTA la L.R.n.48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n.30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000:

- per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Gabinetto di Presidenza

Responsabile: Dott. Antonino Carbonaro

OGGETTO: Modificazione ed integrazione del Regolamento di Organizzazione del Servizio di Polizia Provinciale: art.34 e artt. dal 74 al 113 del titolo VII.

Premesso che la Giunta Provinciale, con propria Deliberazione n° 471 del 19.06.2000, ha approvato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

che l'art. 34 ed il Titolo VII del predetto Regolamento, dagli artt. 74 al 113, disciplinano l'organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale;

che la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 41 del 13 aprile 2011 ha approvato la modifica del "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e riassetto della Struttura Organizzativa dell'Ente", statuendo all'art 19 (norme transitorie e finali) che *"in attesa della nuova disciplina, da attuarsi con nuovi e distinti regolamenti, per le materie:...omissisOrganizzazione del servizio di Polizia Provinciale, restano in vigore le norme regolamentari approvate con deliberazione n. 471 del 19.6.2000 della Giunta Provinciale e successive modifiche ed integrazioni."*;

che è intendimento dell'Amministrazione potenziare il Corpo di Polizia Provinciale per una sua sempre più capillare presenza sul territorio provinciale che costituisca un valido supporto all'azione dell'Amministrazione tesa ad sempre migliore rapporto con le popolazioni del territorio provinciale ma che sia anche, alla luce delle catastrofi naturali che sempre più di frequente affliggono il territorio provinciale, un ancora più valido supporto alle azioni di protezione civile nelle quali, peraltro, si è già distinta guadagnandosi sul campo il rispetto e la considerazione delle Autorità locali;

considerato che per il raggiungimento dei sopra descritti obiettivi si rende necessario modificare ed integrare il vigente Regolamento del Corpo sia con le normative più recenti in materia di tutela del territorio e di repressione dei reati, sia con le modifiche varie sopraggiunte nel tempo anche mediante determinazioni presidenziali e dirigenziali;

che la revisione dell'assetto organizzativo del Corpo, sia regolamentare che organizzativo, si rende altresì necessario affinché il medesimo venga dotato della autonomia organizzativa ed operativa

vista la Legge n. 65/86;

vista la legge regionale n. 17/90;

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali;

visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI

modificare ed integrare l'art. 34 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi "Competenze dei dirigenti in materia di personale", eliminando al comma 5 le parole "...e svolte di concerto..." e "...con il Dirigente dell'Ufficio di Presidenza";

abrogare gli articoli dal 74 al 113 del Titolo VII "Organizzazione del Servizio di Polizia Provinciale" del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

approvare la allegata organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale che sostituisce la precedente e che resta parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

trasmettere copia del presente atto al Prefetto di Messina.

PROVINCIA REGIONALE DI SASSUARI

REGIONE DI SASSUARI

Responsabile: Don Antonio Carbonaro

Il Capo di Gabinetto


Si allegano i seguenti documenti:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Regolamento modificato ed integrato | 6. _____ |
| 2. _____ | 7. _____ |
| 3. _____ | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | 10. _____ |

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Il Dirigente
Il Capo di Gabinetto
~~don. A. Carbonaro~~

li, 12/12/2011

visto: il Presidente o l'Assessore


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n.30, si esprime parere:

FAVOREVOLE _____

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12/12/2011

IL DIRIGENTE
Il Capo di Gabinetto
dott. A. Carbonaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 23-12-2000, n.30, si esprime parere:

A condizione che non vi siano incrementi nella spesa del personale

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art.55, 5° comma della L.142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

MESEGGIA 14-12-11
i. Carbonaro

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
On. Av. Giovanni Cesaro RICEVUTO
F.to.....

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Antonino FERRANOVA.....

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo 18 DIC. 2011

L'ADDETTO
F.to Satto 17 DIC. 2011

Il presente atto è stato affisso all'Albo
il 18 DIC. 2011 1 GEN. 2012

L'ADDETTO
F.to S

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

18 DIC. 2011

che la presente deliberazione in A/E pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa NON sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 02 GEN. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Av. Anna Maria TRIPODO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art.4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-97 n. 23 .

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991, n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 16 DIC. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

L' copia conforme all'originale da servire per essere affissa
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 03 GEN. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Av. Anna Maria TRIPODO



***PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA***

***REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE***

Modifiche ed integrazioni al precedente approvato dalla Giunta Provinciale con
Deliberazione n. 471 del 19.06.2000

Preambolo

La Polizia Provinciale esercita l'insieme delle attività di polizia, demandate dalla Legge alle competenze della Provincia nell'ambito del proprio territorio, che non siano espressamente riservate all'Autorità Statale o ad altre Autorità.

Dette competenze si identificano nelle attività dirette ad attuare le misure di controllo e di repressione delle infrazioni alle Leggi che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente e la qualità della vita delle Comunità locali territoriali.

A tal fine porrà in essere tutte le attività amministrative, tecniche ed operative, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative e dal presente Regolamento.

La Polizia Provinciale, quindi, costituisce per la collettività un riferimento costante sul territorio per favorire la corretta fruizione delle risorse ambientali e culturali e per la valorizzazione e conservazione del patrimonio naturalistico.



TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

CAPO I

PRINCIPI, FINALITA' E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione generale e le funzioni di Polizia di cui è titolare la Provincia Regionale di Messina con lo scopo di svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, e secondo criteri e direttive omogenee, le funzioni ed i compiti di polizia locale e di vigilanza amministrativa proprie o demandate da leggi regionali e/o statali, conformemente ai principi contenuti nella legislazione statale e regionale vigente.

Esso, emanato in conformità alla legge nazionale 7 marzo 1986, n. 65 così come recepita dalla legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, detta norme sui servizi demandati alla Polizia Provinciale, sulla sua organizzazione, struttura e modalità di funzionamento.

Art. 2 – Dipendenza funzionale

Il Corpo di Polizia Provinciale è una Unità Operativa autonoma alla quale sovrintende funzionalmente il Presidente della Provincia, o un Assessore all'uopo delegato, che vigila sullo svolgimento delle attività, impartisce le opportune direttive generali al Comandante e adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o dei singoli agenti di polizia provinciale al di fuori di quelle previste dalla legge.

Art. 3 – Attività istituzionali

Le attività istituzionali di competenza della Polizia Provinciale sono distinte in attività di vigilanza e attività di controllo.

La Polizia Provinciale, nell'ambito delle predette attività, vigila sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione Siciliana e dalla Provincia Regionale di Messina, per garantire il regolare ed ordinato svolgimento delle attività inerenti la prevenzione e la repressione di abusi e contravvenzioni di carattere amministrativo e penale relativamente alla normativa attinente i settori di competenza della Provincia.

Con lo svolgimento delle attribuzioni e dei compiti di polizia locale, il Corpo di Polizia Provinciale si propone anche di agevolare l'azione delle Forze di Polizia dello Stato nelle materie cui queste sono principalmente preposte, vale a dire la prevenzione e la repressione dei reati, concorrendo alle politiche di controllo e sicurezza del territorio.

Sono garantite le attività di coordinamento e di supporto con i Corpi di Polizia Locale dei comuni e delle province limitrofe a seguito di richiesta motivata per specifiche operazioni preventivamente autorizzate dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato.

Art. 4 – Competenza territoriale

L'attività del Corpo di Polizia Provinciale si svolge ordinariamente nell'ambito del territorio della Provincia di Messina.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, sono previste le seguenti deroghe:

- a) Sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza del reato commesso nel territorio di appartenenza;
- c) Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

I predetti servizi espletati fuori dall'ambito territoriale della Provincia sono effettuati di norma senza armi, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 145/87.

Art. 5 – Funzioni e compiti della Polizia Provinciale

I compiti istituzionali degli appartenenti della Polizia Provinciale sono quelli indicati nella L. n. 65/86 oltre a quelli di cui alla L.R. n. 17/90.

Essi vengono espletati in base alle norme disciplinate dal presente Regolamento che ne definisce le procedure operative e quelle organizzative, e sono svolte sulla scorta degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.

La Polizia Provinciale, in particolare, nell'ambito del territorio di pertinenza, assolve alle seguenti funzioni di:

- a) Polizia amministrativa, per le materie di propria competenza e per quelle attribuite e/o delegate alla Provincia dallo Stato e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, così come recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 1 agosto 1990, n. 17;
- b) Polizia stradale, limitatamente alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade, principalmente su quelle di pertinenza provinciale, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada;
- c) Polizia ambientale, relativamente alla tutela dei parchi e delle riserve naturali, dell'inquinamento ambientale, del patrimonio naturale e paesistico e dei beni culturali della Provincia;
- d) Polizia ittico – venatoria, per la tutela della fauna selvatica e la salvaguardia della flora protetta;
- e) Polizia giudiziaria, ai sensi delle norme del vigente Codice di procedura penale;
- f) Pubblica sicurezza, solo nei casi espressamente richiesti dalle Autorità competenti e nei limiti previsti dalla Legge.

La Polizia Provinciale assolve, inoltre, ai seguenti compiti:

1. Soccorso e Protezione Civile in occasione di pubbliche calamità e/o disastri, d'intesa con gli altri Organi competenti;
2. Segnalazione, a chi di competenza, delle cause di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare di quelle riguardanti le attività svolte dalla Provincia e rilevate durante lo svolgimento dei servizi di istituto;
3. Prevenzione e/o repressione degli abusi perpetrati in danno della Provincia Regionale di

- Messina, in modo particolare di quelli relativi alle illecite gestioni di attività soggette ad autorizzazioni;
4. Assunzione di informazioni, raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, nei limiti dei compiti istituzionali;
 5. Espletamento dei servizi di rappresentanza richiesti dall'Amministrazione;
 6. Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità per specifiche operazioni;
 7. Collaborazione con le associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, vigilanza faunistico-venatoria, e gruppi cinofili di soccorso. Con esse il Presidente della Provincia, o l'Assessore delegato, potrà stipulare appositi protocolli d'intesa, affidando il coordinamento delle predette attività alla Polizia Provinciale.

CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 6 – Ordinamento gerarchico

L'ordinamento gerarchico degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è determinato dagli inquadramenti nelle categorie contrattuali e dalle previsioni del presente regolamento..

I rapporti di subordinazione gerarchica e/o funzionale tra gli appartenenti al Corpo devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia al fine di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Ogni superiore gerarchico ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende rilevandone, se del caso, le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e/o dai regolamenti vigenti.

In caso di assenza temporanea, e salvo diversa disposizione del Comandante, ogni graduato è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio appartenente al medesimo nucleo.

A parità di grado, la sostituzione compete al più anziano in servizio nel grado stesso; a parità di servizio, al più anziano di età.

Nell'espletamento del servizio, l'operatore di qualifica superiore dirige, partecipando di persona, l'operato del personale dipendente e assicura il costante coordinamento in funzione del buon andamento del servizio. Ha, altresì, l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale di cui è responsabile.

Gli appartenenti al Corpo devono eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori, salvo che siano da loro ritenuti illegittimi.

Qualora il destinatario ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, potrà fare rimostranza al superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni e, in caso di insistenza, chiedere che l'ordine gli venga impartito per iscritto.

Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge penale.

Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi ha impartito l'ordine stesso, spetterà al Comandante del Corpo decidere

in proposito.

Art. 7 – Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, agenti di P.S.

Nell'espletamento delle funzioni proprie del Corpo, il Comandante, il Vice Comandante, gli Ufficiali e gli Addetti al coordinamento e controllo, nei limiti delle proprie attribuzioni, sono Ufficiali di P.G. ed esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/86 così come recepita dalla legge regionale n. 17/90. Gli Istruttori di polizia provinciale, nell'esercizio delle predette funzioni, sono agenti di P.G., ai sensi delle norme sopracitate.

Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, il personale del Corpo messo a disposizione dal Presidente della Provincia per operazioni da svolgersi in collaborazione con le forze di polizia, dipende funzionalmente ed operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, con le modalità prescritte dagli accordi intercorsi tra l'Autorità richiedente ed il Presidente della Provincia.

L'appartenente al Corpo di Polizia Provinciale chiamato dall'Autorità Giudiziaria ad espletare compiti o funzioni di Polizia Giudiziaria deve darne immediata comunicazione al Comandante.

Il Presidente richiede al Prefetto il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il personale a cui il Prefetto conferisce la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza dovrà essere dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed al presente Regolamento.

La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza perdura finché non venga meno uno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 65/86 così come recepita dalla legge regionale n. 17/90.

Nell'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire tempestivamente, secondo le previsioni di legge.

Degli interventi effettuati gli appartenenti al Corpo devono redigere un rapporto di servizio.

Art. 8 – Doveri

Rientrano tra i doveri del personale della Polizia Provinciale:

- non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- non denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti;
- non contrarre rapporti patrimoniali né mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite.

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche, provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura.

La divulgazione delle notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'Ufficio, servizi di istituto, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante del Corpo, salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti amministrativi di immediato interesse del singolo cittadino.

È fatto divieto agli Amministratori e ai dipendenti dell'Amministrazione provinciale a qualsiasi

titolo, di fornire informazioni sulla vita privata degli addetti al Corpo, compresa la semplice indicazione della residenza, del domicilio e/o del numero di telefono.

È fatto divieto di fornire direttamente ai mezzi di informazione notizie riguardanti attività di servizio se non espressamente autorizzati dal Comandante.

Art. 9 - Divieti

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è vietato:

1. chiedere o accettare compensi, regali o servizi gratuiti da parte di Enti o da privati a qualsiasi titoli;
2. L'esercizio della caccia nell'ambito del territorio provinciale;
3. prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti e ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
4. effettuare in pubblico, durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
5. allontanarsi dal luogo di servizio stabilito, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente il diretto superiore;
6. sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio;
7. attendere durante il servizio a cure estranee all'Ufficio.

Art. 10 - Condotta

La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che possano arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà e correttezza di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.

Il personale deve mantenere anche fuori servizio condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Il Personale della Polizia Provinciale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti in perfetto ordine. A tal fine ciascun appartenente al Corpo deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità di servizio da svolgere.

Il personale deve relazionare sui fatti avvenuti e sugli interventi eseguiti durante il servizio, nell'esercizio di tutte le proprie attribuzioni, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti di diretta competenza prescritti dalle disposizioni vigenti.

Il rapporto è giornaliero e va inoltrato tempestivamente con le modalità stabilite dal responsabile del servizio, non appena possibile, tenuto conto della natura dei fatti che ne costituiscono oggetto.

Il Comandante segnala al Presidente della Provincia i dipendenti che si sono distinti per spiccate qualità professionali, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Sulla scorta della segnalazione, possono essere concesse le seguenti ricompense:

- elogio scritto del Comandante del Corpo;
- encomio del Presidente e mostrina di riconoscimento;
- encomio solenne deliberato dalla Giunta Provinciale, medaglia d'argento e mostrina di riconoscimento;
- proposta per la ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio.

La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio e costituisce titolo di merito nei concorsi interni e in quelli pubblici indetti dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 11 – Uniforme e segni distintivi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme ed indossare i segni distintivi approvati dalla Giunta Provinciale con propria Deliberazione. L'uniforme non deve presentare caratteristiche simili a quelle di altre Forze di polizia e/o Forze Armate dello Stato.

La Giunta Provinciale, nella medesima Deliberazione, stabilirà la foggia e le caratteristiche dell'uniforme, nonché le caratteristiche e le modalità di assegnazione dei segni distintivi di grado e dei nastri di anzianità.

I segni distintivi di grado verranno assegnati agli appartenenti al Corpo con riferimento all'anzianità nella categoria giuridica di appartenenza e al profilo professionale rivestito nell'area di vigilanza (es. Istruttore di polizia provinciale, categoria "C").

I nastri di anzianità verranno assegnati agli appartenenti al Corpo con riferimento all'anzianità assoluta nell'area di vigilanza.

L'uniforme è fornita dall'Amministrazione nella foggia prescritta e deve essere mantenuta pulita e in buono stato.

In particolare, il personale in uniforme non può indossare capi di vestiario, accessori o altri oggetti difformi dall'equipaggiamento in dotazione.

Al personale decorato o insignito di onorificenza è consentito di fregiare l'uniforme dei relativi distintivi, nastri e decorazioni.

L'uniforme di rappresentanza deve essere indossata in modo conforme alle disposizioni

L'uniforme estiva sarà indossata di norma, salvo diverse disposizioni del Comandante, dal primo lunedì successivo al quindici maggio e quella invernale dal primo lunedì successivo al quindici novembre di ogni anno.

L'arma corta in dotazione deve essere sempre portata al fianco e tenuta in perfetta efficienza d'uso.

Nel caso di servizio in abito civile, l'arma deve essere portata non in vista.

L'uso dell'abito civile in servizio deve essere autorizzato dal Comandante del Corpo di volta in volta e solo per esigenze di servizio. In questo caso il personale, in caso di intervento, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

Per il Comandante del Corpo è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio prestato in ufficio, mentre permane l'obbligo durante il servizio esterno.

È vietato indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa - sede di servizio.

Art. 12 - Saluto

Il saluto si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio e il braccio in linea con la spalla.

Il saluto è dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone, ai vessilli delle autonomie locali, al Presidente della Provincia, al Comandante del Corpo, ai superiori gerarchici ed alle Autorità che rappresentano le istituzioni civili, militari e religiose. Il saluto è altresì dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni di ufficio, quale forma di cortesia.

È dispensato dal saluto:

- il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti;
- il personale alla guida o a bordo di veicoli;
- il personale in servizio di scorta al gonfalone e/o alla bandiera nazionale.

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13 – Organizzazione del Corpo

Il Corpo di Polizia Provinciale, unità operativa autonoma alla quale è attribuita la posizione organizzativa di massimo livello economico prevista dal CCNL secondo le modalità ivi previste, è articolato nei sotto elencati nuclei operativi specialistici:

- Nucleo Comando e servizi;
- Nucleo Vigilanza Ambientale;
- Nucleo Vigilanza ittico venatoria, floro faunistica e silvo-pastorale;
- Nucleo Polizia Stradale;
- Nucleo Polizia amministrativa e giudiziaria;
- Nucleo Vigilanza Palazzo dei Leoni.

Oltre alla sede centrale di Messina, il Corpo di Polizia Provinciale potrà avere altre sedi operative nei Comuni della Provincia che saranno individuate dal Presidente della Provincia.

La struttura organizzativa del Corpo di Polizia Provinciale è costituita da:

- Comandante del Corpo, categoria giuridica D3 (ex VIII q.f.);
- Vice Comandante, categoria giuridica D1 (ex VII q.f.);
- Istruttori direttivi di Polizia Provinciale, categoria giuridica D1 (ex VII q.f.);
- Istruttori di Polizia Provinciale, categoria C (ex VI q.f.);

Fa parte integrante della struttura della Polizia Provinciale, l'ufficio amministrativo del Corpo, retto da un dipendente di categoria giuridica D1 - area amministrativa.

La consistenza numerica del Corpo di Polizia Provinciale è quella prevista nella dotazione organica dell'Ente. Essa è stabilita sulla base di indici, fattori socio-economici e funzionalità che tengano conto delle caratteristiche del territorio provinciale così come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 17/90.

L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la rispondenza dell'organico alle effettive esigenze.

Art. 14 – Requisiti di accesso

L'accesso ai profili professionali del Corpo di Polizia Provinciale è disciplinato dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale di lavoro nonché dalle norme del presente regolamento.

Per quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia Regionale di Messina.

Gli aspiranti alla nomina nei profili professionali operativi del Corpo di Polizia Provinciale, oltre a quelli normalmente previsti per l'accesso al pubblico impiego, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

- a) Status e condotta civile
- Godimento dei diritti civili e politici;
 - Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
 - non essere sottoposti a misure di prevenzione;
 - non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
 - non essere stati destituiti da pubblici uffici;
 - avere l'idoneità all'ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - non essere o non essere stati obiettori di coscienza.
- b) Abilitazioni
- patente di guida di automezzi di tipo "B" o superiore;
 - certificato di idoneità al maneggio delle armi.

Art. 15 – Requisiti psico-fisici

Gli aspiranti alla nomina nei profili professionali operativi del Corpo di Polizia Provinciale dovranno possedere i seguenti requisiti psico-fisici:

- sana e robusta costituzione fisica;
- essere esenti da malattie, affezioni e indisposizioni che possano comunque ridurre il completo espletamento dei servizi di istituto;
- "visus" tale da essere idoneo allo svolgimento dell'attività propria del profilo professionale, anche con correzione di lenti;
- udito tale da non pregiudicare il normale esercizio dell'attività di vigilanza;
- normalizzazione del senso cromatico e luminoso.

In generale, l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nella Polizia Provinciale sarà comprovata da apposito certificato rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza.

Art. 16 – Mobilità orizzontale

Al fine di coprire i posti di Istruttore di Polizia Provinciale, categoria "C", vacanti e disponibili nella dotazione organica del Corpo di Polizia Provinciale, l'Amministrazione potrà attivare l'istituto della mobilità orizzontale, reclutando il personale necessario in possesso, oltre che dei requisiti di cui al precedente art. 15, anche dei seguenti:

a) età non superiore ad anni 50;

b) avere preferibilmente svolto attività riconducibili a quelle effettuate dalla Polizia Provinciale.

I criteri e le procedure per l'individuazione dei soggetti candidati a transitare nel Corpo di Polizia Provinciale per mobilità orizzontale, saranno posti in essere dal Dirigente dell'Ufficio Personale di concerto con il Comandante del Corpo.

Art. 17 – Progressione in carriera

La progressione in carriera degli appartenenti al Corpo, che avverrà attraverso le procedure previste dalle vigenti norme di legge, contrattuali e regolamentari, privilegerà l'anzianità di servizio, la professionalità acquisita desunta dall'efficienza, dalla produttività, dalla disponibilità, dall'abnegazione dimostrata in servizio, nonché dai titoli di studio posseduti.

Art. 18 – Divieto di distacchi e/o comandi

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale non può essere distaccato e/o comandato presso altri Uffici dell'Amministrazione.

Il Comandante, su motivata richiesta del Presidente, disporrà l'impiego del personale presso altri Uffici dell'Amministrazione esclusivamente per l'espletamento di servizi connessi all'attività propria della Polizia Provinciale, ferma restando la dipendenza del personale impiegato dal Comandante del Corpo.

Art. 19 - Controlli sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, comprovata da adeguata certificazione medica, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi da determinati servizi per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza.

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che li renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio, compatibili con il loro stato.

Per le infermità che impediscano il recupero al servizio attivo, si procederà all'istituto della mobilità orizzontale prevista dal regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in vigore presso la Provincia Regionale di Messina.

L'Amministrazione invia al medico competente, se nominato, il personale in servizio affinché sia sottoposto ai controlli periodici di legge per la verifica delle condizioni di salute, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla eziologia delle malattie professionali.

Art. 20 – Patrocinio legale ed assicurazioni

La responsabilità civile degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è regolata dalle norme di Legge o di Regolamento vigenti.

La Provincia Regionale assicura agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, in sede processuale, l'assistenza legale per fatti inerenti l'attività di servizio secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore presso l'Ente e dalle vigenti norme contrattuali.

Gli appartenenti al Corpo usufruiscono di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

MANSIONI

Art. 21 – Compiti e attribuzioni del Comandante del Corpo

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale è alle dipendenze funzionali del Presidente della Provincia, o dell'Assessore delegato. Esso provvede a rendere operativi i programmi dell'Ente e le direttive impartite dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato.

Il Comandante ha la responsabilità gestionale ed il coordinamento operativo del Corpo, impartisce le direttive generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento del servizio e vigila sul suo corretto svolgimento anche attraverso i sottoposti.

In particolare il Comandante:

- risponde direttamente al Presidente o all'Assessore delegato, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e dell'addestramento degli appartenenti al Corpo;
- informa il Presidente o l'Assessore delegato, mediante rapporti periodici, sull'andamento dell'attività di Polizia Provinciale;
- sovrintende e coordina l'attività degli Uffici e dei Nuclei operativi;
- emana, con modalità autonome, direttive per l'espletamento di tutti i servizi di istituto e sovrintende alle attività coordinandole attraverso il Vice Comandante, gli Istruttori Direttivi e gli Addetti al coordinamento e controllo;
- vigila sull'espletamento dei servizi conformemente alle direttive del Presidente;
- cura, sovrintende e coordina i rapporti e le attività con gli altri Servizi dell'Ente al fine di garantire una migliore integrazione e coerenza operativa;
- dispone l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
- organizza tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;
- vigila sulla condotta degli appartenenti al Corpo, promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
- Sovrintende e coordina direttamente le più delicate operazioni concernenti il servizio;
- mantiene un collegamento continuo con gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale convocando conferenze di servizio per discutere e risolvere problemi operativi, in modo da assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo omogeneo;
- Propone al Presidente della Provincia, o all'Assessore delegato, la partecipazione o l'organizzazione di corsi periodici di aggiornamento professionale e/o di specializzazione sulle materie di competenza del Corpo;

- sorveglia affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi materiale in dotazione, od in uso personale, siano utilizzati in perfetta efficienza;
- predispose il piano di ferie del personale tenendo conto delle esigenze del servizio; programma il monte ore di lavoro straordinario, e vista i permessi richiesti dal personale;
- coordina, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'organizzazione degli Istruttori Direttivi di Vigilanza;
- accerta la regolarità della stesura dei verbali relativi ad infrazioni rilevate, dell'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle autorità competenti;
- vigila sulla corretta e aggiornata tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni e controlla che le armi siano tenute e custodite secondo le modalità previste nel D.M. 4 marzo 1987, n. 145;
- cura il mantenimento di relazioni con l'autorità giudiziaria, con i comandi dell'Arma dei Carabinieri e con le altre forze di Polizia.
- coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e di Protezione Civile, secondo le intese stabilite dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato;
- adotta e/o propone al Presidente della Provincia, o all'Assessore delegato, tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo e del suo adeguamento alle nuove normative;
- partecipa alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
- riferisce al Presidente, o all'Assessore delegato, su questioni specifiche;
- rappresenta il Corpo di Polizia Provinciale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- predispose annualmente, in base alle esigenze, il programma delle spese necessarie per il corretto funzionamento delle attività del Corpo attinenti il personale, il parco automezzi, i locali, gli arredi e gli strumenti utilizzati, nonché l'armeria e il deposito del materiale sottoposto a sequestro;
- trasmette il programma, di cui al punto precedente, ai Dirigenti competenti entro il 30 novembre di ogni anno, al fine della predisposizione della proposta di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno successivo;
- dopo l'approvazione del bilancio, sulla scorta delle risorse assegnate per la gestione del Corpo, concorda con il Presidente della Provincia, o l'Assessore delegato, la priorità delle spese;
- Svolge le mansioni assegnategli dalle leggi e dalla Provincia.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Comandante è coadiuvato dal Vice Comandante, dagli Istruttori Direttivi di Vigilanza e dagli addetti al coordinamento e controllo, ed ha piena autonomia gestionale ed organizzativa.

Art. 22 – Compiti e attribuzioni del Vice Comandante del Corpo

Nell'espletamento delle proprie funzioni e compiti, il Comandante nomina tra gli istruttori direttivi di Polizia Provinciale, categoria "D", posizione giuridica D1 (ex VII q.f.), un Vice comandante.

Salvo i limiti contenuti nell'atto di nomina, il vice comandante coadiuva il comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce di diritto in caso di assenza o impedimento.

Il Vice comandante esegue, inoltre, tutti gli incarichi specificamente affidatigli e collabora con il comandante nell'organizzazione dei servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione.

Art. 23 – Compiti e attribuzioni dell'Istruttore Direttivo di Polizia Provinciale

L'istruttore direttivo di vigilanza possiede buone conoscenze plurispecialistiche, con frequente necessità di aggiornamento. Svolge attività a contenuto tecnico e gestionale, con responsabilità di risultato. Coordina dipendenti della categoria inferiore curando la disciplina e l'impiego tecnico/operativo del personale.

Nell'ambito delle funzioni di cui sopra l'Istruttore Direttivo di Vigilanza:

- coadiuva il Comandante nell'organizzazione del servizio del personale assegnato e ne controlla l'esecuzione;
- è responsabile nel Nucleo che il Comandante gli assegna oltre che della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti di competenza, partecipando anche personalmente alle operazioni, ove necessario;
- vigila sulla condotta del personale promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio;
- verifica e valuta i fogli di servizio curandone gli adempimenti conseguenti.

Art. 24 – Compiti e attribuzioni dell'Addetto al Coordinamento e Controllo

Nel caso di mancata copertura dei posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza previsti nella dotazione organica del Corpo, o nel caso in cui gli stessi non siano sufficienti a soddisfare le esigenze di servizio, possono essere nominati dal Comandante gli Addetti al Coordinamento e Controllo.

La nomina, prevalentemente di carattere fiduciario, avverrà anche secondo i criteri oggettivi di cui all'art. 17.

Agli stessi, stante le funzioni esercitate, verrà attribuita specifica indennità di responsabilità ai sensi del CCNL, che sarà determinata in sede di contrattazione decentrata.

Le funzioni, i compiti e la durata, verranno stabiliti nella determinazione di nomina a firma del Comandante.

Art. 25 – Compiti e attribuzioni dell'Istruttore di Polizia Provinciale

L'Istruttore di Polizia Provinciale è tenuto ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute.

Nell'espletamento dei suoi compiti l'Istruttore di Polizia Provinciale è obbligato, in particolare, a:

- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti;
- custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione, organizzati dall'Amministrazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

CAPO V

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E CRESCITA PROFESSIONALE

Art. 26 – Orario di lavoro e di servizio

Il Corpo di Polizia Provinciale, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali da svolgersi secondo criteri di funzionalità, economicità, specializzazione ed efficienza, e tenuto conto delle peculiarità geopolitiche del territorio, è organizzato per settori di vigilanza e per turni articolati a copertura delle ore lavorative, nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo Decentrato.

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'articolazione dell'orario di lavoro viene definita dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante e dai subalterni.

Il personale può essere adibito a servizi esterni ed interni.

I servizi interni sono finalizzati all'organizzazione, predisposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del Corpo stesso.

Ai servizi non strettamente connessi ai compiti di polizia sarà addetto, in via prioritaria, personale dipendente della Provincia Regionale di Messina che conserverà lo stato giuridico ed economico della qualifica posseduta.

Art. 27 – Lavoro straordinario

Qualora necessità particolari lo richiedano, gli addetti al Corpo sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario, secondo le norme e gli accordi vigenti.

Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate, su disposizione del Comandante, per servizi inerenti i compiti istituzionali del Corpo.

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario:

- al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza anche in assenza di un ordine superiore;
- in attesa dell'arrivo in servizio della sostituzione quando sia previsto il cambio sul posto.

Per particolari ragioni di servizio ed in via del tutto eccezionale il personale del Corpo, su disposizione del Comandante, può essere esonerato dalla timbratura. Di tale disposizione verrà data tempestiva comunicazione all'Ufficio Personale della Provincia Regionale.

Al verificarsi di situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, riconosciuti come tali dall'Amministrazione, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità per i servizi richiesti.

Nei casi di cui al comma precedente il Comandante può sospendere i congedi e i riposi di tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 28 - Reperibilità

I turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo, a cui potrà essere ammesso anche il personale in servizio presso l'unità operativa amministrativa del Corpo, sono disposti per i servizi istituzionali in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto ed al Contratto Collettivo Nazionale e Decentrato vigente.

Tenuto conto della particolarità del servizio, gli addetti dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono, per l'orario di servizio, le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dipendente della Provincia Regionale di Messina.

Art. 29 – Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale

Tutti i componenti il Corpo di Polizia Provinciale partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di riqualificazione, organizzati dall'Ente o da istituti specializzati, ovvero a quelli organizzati in attuazione di leggi statali e/o regionali in materia di polizia locale.

Della frequenza ai corsi e del relativo risultato è rilasciato apposito attestato.

Il Comandante del Corpo e i subalterni sono tenuti ad aggiornarsi professionalmente, in relazione alle normali esigenze dell'impiego istituzionale, in occasione della introduzione di nuove norme che interessano l'operatività del Corpo.

Art. 30 – Pratica sportiva e addestramento

La Provincia Regionale di Messina considera l'attività sportiva e culturale come parti integranti della crescita professionale. Per questo favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, agevolando la partecipazione degli atleti alle gare sportive.

Nell'ambito della promozione sportiva, la Polizia Provinciale favorisce la pratica sportiva del tiro a segno.

CAPO VI

ARMAMENTO E DOTAZIONE

ARMAMENTO

Art. 31 – Dotazione di armi da fuoco

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, previa verifica d'idoneità psicologica ed attitudinale a cura del Corpo, possono disporre, in dotazione permanente o temporanea condizionata dal servizio da svolgere, di armi e strumenti da

difesa non letali, secondo quanto disposto dal Regolamento del Ministro degli Interni del 4 marzo 1987, n. 145, del tipo e con le caratteristiche determinate con Deliberazione della Giunta Provinciale, ai sensi dell' art. 7 della L. 18.04.1974, n. 110.

L'arma in dotazione viene scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L. 18 aprile 1975, n. 110, e ss.mm.ii., del tipo semiautomatico 9 x 21, o di eventuali altri modelli più efficaci.

Gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale possono essere dotati, inoltre, di arma lunga da sparo e di fucile lancia siringhe a narcotico, come previsto dall'art. 27, comma 1 lett. a) della L. 11 febbraio 1992 n. 157. Le armi sopra citate sono custodite presso l'armeria o il deposito di custodia armi del Corpo, ed assegnate di volta in volta per interventi specifici.

I servizi esterni, di norma, tranne diversa previsione regolamentare, e quelli previsti dall'Art. 20 del regolamento del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, vanno obbligatoriamente espletati armati.

L'armamento, in ogni caso, deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 32 – Strumenti da difesa non letali

Il Corpo di Polizia Provinciale, al fine di completare ed elevare la sicurezza del personale e della cittadinanza, può adottare strumenti da difesa non letali, secondo le caratteristiche e la tipologia definita dalla Giunta Provinciale.

Di norma, gli strumenti di difesa non letali sono assegnati in dotazione continuativa a tutto il personale.

Art. 33 – Armeria e locale di custodia delle armi della Polizia Provinciale

Qualora sia necessario custodire più di quindici armi e più di duemila cartucce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.M. 04.03.87 n. 145, sarà istituito presso la sede del Corpo di Polizia Provinciale, un apposito locale – armeria - dotato delle misure di sicurezza stabilite dall'autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini dell'art.20 della Legge n. 110/75.

L'armeria sarà strutturata secondo le disposizioni stabilite dal DM 04/03/87 n.145 e dalle altre disposizioni di legge.

Con Determinazione Presidenziale è possibile trasferire l'armeria principale e/o istituire armerie sussidiarie.

L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie è comunicata al Prefetto ed al Questore.

Di norma, è ammessa la possibilità di custodire l'arma in dotazione continuativa, presso la sede del Corpo di Polizia Provinciale, e ciò solo se tale sede sia presidiata ininterrottamente. In ogni caso, il Presidente, su proposta del Comandante, può autorizzarne ugualmente la custodia se il locale all'uopo destinato garantisce elevati sistemi di sicurezza.

Le armi non assegnate in dotazione continuativa saranno custodite in locale che garantisca idonea sicurezza, possibilmente interno all'edificio, ubicato in modo da consentire il controllo dell'accesso,

munito di porte e luci blindate o di grate metalliche di sicurezza, serratura di sicurezza e sistema di allarme.

L'accesso all'armeria o al locale ove sono comunque custodite le armi è consentito unicamente al Presidente o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, che è anche il consegnatario del locale in cui sono tenute le armi e le munizioni ed al sub-consegnatario, nominato tra gli istruttori di Polizia Provinciale, dal Comandante stesso; l'accesso è consentito, altresì, al personale che deve ritirare o consegnare armi e munizioni per il tempo strettamente necessario.

Il Comandante, o il sub consegnatario, provvedono alla tenuta e predisposizione di tutti i documenti amministrativi necessari alla regolare detenzione delle armi, ai sensi del D.M. n. 145/87.

Dato il numero delle armi individuate con Determinazione Presidenziale e, la previsione di assegnazione in modo continuativo delle stesse, ai sensi dell' art. 6, 1° comma del D.M. n. 145/87 e del presente Regolamento, l'Ente, in atto, si avvale del deposito e custodia in un locale idoneo con le caratteristiche di cui all'art. 14 e seguenti del D.M. 145/87, e non in armeria.

Nell'armeria o nel locale di custodia delle armi, e nell'area di carico e scarico, ove presente, saranno affisse, in modo ben visibile, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 34 – Armi antiche e di rappresentanza

Il Corpo di Polizia Provinciale può disporre di sciabole e spade, da fornire per le esigenze dell'alta uniforme e della rappresentanza.

Art. 35 – Quantitativo di armi da fuoco

In via ordinaria, il numero complessivo delle armi da fuoco in dotazione alla Polizia Provinciale, con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., maggiorato del 5% o di almeno un'arma, come dotazione di riserva.

In ogni caso il Presidente, con proprio provvedimento, può ridurre o aumentare tale numero dandone comunicazione al Prefetto.

Con determinazione del Comandante, si provvederà all'acquisto delle armi di cui all'art. 31 del presente Regolamento, degli armadi blindati per la custodia delle armi e munizionamento e del corredo relativo alle stesse. Lo stesso criterio dovrà essere utilizzato per l'acquisto delle sciabole e spade d'ordinanza e di bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, in uso agli operatori del Corpo di Polizia Provinciale ai sensi dell'art. 53 del C.P.

Il Presidente denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Provinciale e per la rappresentanza all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

Art. 36 – Porto ed utilizzo delle armi e degli altri strumenti di difesa non letali

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04.03.1987 n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale che esplicano servizio in divisa, muniti dell'arma in dotazione, portano la stessa nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, l'operatore di Polizia Provinciale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché quando porta l'arma al di fuori del servizio, essendone autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) del D.M. 4 agosto 1987 n. 145, l'arma è portata in modo non visibile.

Del provvedimento di autorizzazione al porto dell'arma in via continuativa, anche al di fuori del servizio, dovrà esserne fatta menzione nella tessera di riconoscimento.

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Le armi da fuoco vanno tenute in posizione di sicurezza, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, con il caricatore inserito. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione, l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.

Tutte le armi devono essere sempre tenute in ottimo stato di manutenzione dall'assegnatario. A tal fine, saranno compiuti periodici controlli, a cura dell'Ente, per verificarne la funzionalità.

Art. 37 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio della Provincia dagli operatori di Polizia Provinciale, in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti, di massima, senza l'arma da fuoco; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 145/87 citato, agli addetti alla Polizia Provinciale è consentito il porto della medesima nelle province in cui svolgono compiti di collegamento o, comunque, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 38 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale della Provincia, per soccorso in caso di calamità e di disastri, sono effettuati di massima senza arma.

Il Presidente, su segnalazione del Comandante, comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli operatori autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 39 – Doveri di custodia

Il personale della Polizia Provinciale è responsabile della custodia e della conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, vestiario, materiale e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso ed è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori diretti e dovranno essere eseguiti i successivi adempimenti di rito.

Art. 40 - Norma di richiamo

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento in materia di armamento, si fa espresso rinvio alla normativa di cui al D.M. n. 145 del 4 marzo 1987.

DOTAZIONI

Art. 41 - Tessera di riconoscimento e placca

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, conformemente a quanto previsto dalla legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia, sono dotati di una tessera di riconoscimento che dovranno portare in servizio ed esibire ogni qualvolta occorre dimostrare la propria qualifica.

Saranno inoltre muniti di una placca metallica di servizio da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme recante lo stemma dell'Ente, la dicitura "Provincia Regionale di Messina - Corpo di Polizia Provinciale" ed il numero di matricola.

Le caratteristiche della tessera di riconoscimento e della placca verranno approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale.

La placca, la tessera di riconoscimento e l'arma, da conservare diligentemente, devono essere immediatamente riconsegnate al Comandante del Corpo qualora il dipendente cessi definitivamente o venga sospeso dal servizio.

Art. 42 - Apparati di comunicazione

I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, definite dalla normativa, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio provinciale, anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.

Gli apparati di comunicazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

L'agente al quale è assegnato l'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

Di tutto il restante materiale in dotazione, il personale assegnatario dovrà curare la custodia ed il corretto uso rispondendone per danni causati da imperizia e/o negligenza.

Art. 43 - Uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi di trasporto in dotazione devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato il motivo.

È vietato apportare manomissioni agli automezzi o permettere la guida, l'uso o il trasporto sugli stessi, di persone o cose estranee, senza autorizzazione superiore.

Ogni automezzo verrà corredato di un registro di servizio sul quale dovranno essere riportati giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato il medesimo, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo, oltre ai fatti salienti relativi all'attività espletata.

I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante il quale, a sua volta, li segnalerà al Direttore dell'Autoparco Provinciale che disporrà circa le relative operazioni.

In caso di incidente stradale nel quale venga accertata responsabilità per dolo o colpa grave da parte del conducente, questi risponderà dei danni causati all'automezzo.

I mezzi di trasporto sono dotati di radiotelefono e devono essere muniti di lampeggiatore civetta e sirena ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 285/92, nonché dei segni distintivi previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni che precedono, per quanto attinenti, riguardano anche l'uso dei natanti qualora l'Amministrazione intendesse dotarne il Corpo di Polizia Provinciale.

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto a denunciare tempestivamente al Comandante del Corpo e/o alle Autorità competenti, lo smarrimento o la sottrazione di materiale in dotazione.

Art. 44 – Registri di servizio

Negli Uffici del Corpo, sotto il controllo del Comandante, saranno tenuti in perfetto ordine i seguenti registri:

1. registro dei processi verbali amministrativi;
2. registro delle segnalazioni di reato;
3. registro dei rapporti e delle segnalazioni informative;
4. registro del materiale sequestrato;
5. registro delle disposizioni di servizio;
6. registro di carico e scarico del restante materiale in dotazione;
7. ogni altro registro previsto dalla legge.

I registri, vidimati dal Comandante o dalle Autorità previste dalla normativa, dovranno essere compilati in modo da non poter essere manomessi o contraffatti; saranno verificati e vistati dal Comandante e/o dai subalterni secondo le rispettive competenze. Negli uffici del Corpo vengono, inoltre, conservate, le disposizioni di servizio nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Pari opportunità

Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive emanate dall'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all'organizzazione del lavoro, alla formazione, all'aggiornamento professionale e all'attribuzione delle funzioni del personale in servizio presso la Polizia Provinciale.

Art. 46 – Anniversario dell'istituzione del Corpo di Polizia Provinciale.

L'anniversario del Corpo di Polizia Provinciale è convenzionalmente fissato per il giorno 16 maggio di ogni anno, festa di S. Annibale Maria Di Francia, che ne è anche il Patrono.

Art. 47 - Rinvio

Le eventuali situazioni giuridiche riguardanti il personale della Polizia Provinciale non contenute nel presente regolamento, ma inserite in disposizioni normative statali e/o regionali, sono direttamente applicabili.

Art. 48 - Modifiche ed integrazioni

Il presente Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale di Messina modifica ed integra il precedente approvato dalla Giunta Provinciale con la Deliberazione n. 471 del 19 giugno 2000 ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 49 – Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento:

- l'unità operativa "Vigilanza provinciale" viene inserita in maniera autonoma nella struttura dell'Ente – Area di Vigilanza -, assumendo la denominazione di "Corpo di Polizia Provinciale";
- il profilo professionale di "Funzionario responsabile unità operativa di vigilanza", presente nella vigente dotazione organica dell'Ente, viene convertito nel profilo professionale di "Comandante di Polizia Provinciale" rimanendo nella categoria "D", posizione giuridica "D3" (ex VIII q.f.);

Il Presidente, in caso di vacanza nel posto di Comandante, di Vice Comandante e degli Istruttori Direttivi, nomina il Comandante tra il personale dipendente della Provincia Regionale di Messina appartenente alla categoria D, posizione giuridica "D3" (ex VIII q.f.), che abbia i seguenti requisiti:

1. Titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare;
2. Anzianità di servizio di almeno dieci anni nella categoria "D", posizione giuridica "D3" (ex VIII q.f.),
3. abbia prestato servizio come ufficiale in una delle Forze di Polizia o nei Corpi armati dello Stato o che abbia svolto compiti di direzione nell'ambito della Polizia Locale.

La nomina determina ipso iure la modifica del profilo posseduto in quello di Comandante di Polizia Provinciale.

- il profilo di Vice Comandante, Categoria D, posizione giuridica "D1" (ex VII q.f.), viene inserito nella dotazione organica dell'Ente;
- il numero dei posti di Istruttore Direttivo di Polizia Provinciale, Categ. D1 (ex VII q.f.), già inserito nella dotazione organica dell'Ente, è determinato in numero di 6, corrispondente al numero dei Nuclei di Polizia Provinciale previsti nel presente regolamento;
- Il Presidente della Provincia, in caso di vacanza degli Istruttori Direttivi di Polizia Provinciale, su indicazione del Comandante, nomina il Vice Comandante tra gli Istruttori di Polizia Provinciale in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Provinciale, Categ. D1 (ex VII q.f.).

In sede di prima applicazione del presente Regolamento si prescinde dal rispetto del requisito dell'età previsto dall'art. 16 lett.a), per i dipendenti inseriti nella graduatoria degli idonei alla progressione verticale a posti di "Collaboratore di vigilanza provinciale", nell'eventualità che agli stessi venga riconosciuto il diritto alla nomina.

Art. 50 – Interpretazione autentica

L'interpretazione autentica delle norme del presente regolamento è della Giunta Provinciale. Il procedimento si attiva su proposta del Comandante del Corpo.